

Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di hardware

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1 Oggetto e campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all'acquisto di hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) e alla loro manutenzione.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al compratore, il venditore accetta le presenti CG, sempre che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Le modifiche e le aggiunte relative alle presenti CG devono essere convenute per scritto.
- 1.3 Sempre che nel documento contrattuale non sia disciplinato diversamente in modo esplicito, le disposizioni concernenti la fornitura, l'accettazione delle prestazioni e la garanzia di cui al numero 25 si riferiscono in maniera autonoma e indipendente all'acquisto e alla manutenzione di hardware. I diritti per difetti derivanti dal contratto di manutenzione non pregiudicano quelli derivanti dal contratto di compravendita.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del compratore. Eventuali difformità rispetto alla richiesta d'offerta o alle CG del compratore devono essere espressamente menzionate nell'offerta.
- 2.3 Nell'offerta il venditore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la tassa di smaltimento anticipata.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di sei mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Impiego di collaboratori

- 3.1 Per la fornitura delle prestazioni presso le sedi del compratore, il venditore impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. A tal fine tiene conto in particolare dell'interesse del compratore alla continuità della fornitura.
- 3.2 Per la fornitura delle prestazioni di cui al numero 3.1 il venditore impiega soltanto collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura di tali prestazioni.
- 3.3 Se fornisce prestazioni in loco, il venditore osserva le prescrizioni aziendali, in particolare il regolamento interno del compratore. In ogni caso deve osservare le pertinenti disposizioni in materia di sicurezza. Il compratore comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il venditore trasferisce questi obblighi ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e ai terzi incaricati.
- 3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano a qualsiasi altra persona impiegata dal venditore per l'esecuzione del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4 Ricorso a terzi

- 4.1 Per la fornitura di prestazioni presso le sedi del compratore, il venditore può ricorrere a terzi (ad es. subappaltatori, subfornitori) unicamente con il previo consenso scritto del compratore. Il venditore è responsabile della fornitura delle prestazioni conformi al contratto da parte dei terzi incaricati.
- 4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.
- 4.3 Le parti trasferiscono ai terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale), 23 (tutela del segreto) e 24 (protezione e sicurezza dei dati).

5 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

- 5.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005¹ contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
- 5.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l'allegato 6 della legge federale del 21 giugno 2019² sugli appalti pubblici (LA-Pub).
- 5.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, il venditore è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999³ sui lavoratori distaccati.
- 5.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc), la legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 1991⁷ sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 2000⁸ sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.
- 5.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni in materia ambientale determinanti nel luogo della prestazione e

in ogni caso almeno gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020⁹ sugli appalti pubblici (OAPub).

- 5.6 Il venditore è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 5.1–5.5.
- 5.7 Se direttamente o tramite terzi da lui incaricati viola gli obblighi di cui al presente numero 5, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 1 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso almeno a 3000 franchi per violazione e al massimo a 100 000 franchi per contratto; per i contratti quadro il limite massimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il venditore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**

6 Fornitura di pezzi di ricambio

Il venditore garantisce al compratore la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo di almeno cinque anni dalla consegna o dall'installazione dell'hardware.

7 Definizioni

- 7.1 Per contratto si intende la totalità dei documenti dell'accordo (ossia il documento principale, compresi tutti i suoi elementi integranti come le CG e altri allegati).
- 7.2 Per documento contrattuale si intende il documento principale dell'accordo (ossia senza gli elementi integranti come le CG e altri allegati).
- 7.3 Per «incident» si intende un guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità dell'hardware (compreso il sistema operativo)

¹ RS 822.41
² RS 172.056.1
³ RS 823.20
⁴ RS 814.01
⁵ RS 814.20

⁶ RS 451
⁷ RS 921.0
⁸ RS 813.1
⁹ RS 172.056.11

convenute nel contratto. Sono compresi anche i guasti causati da terzi, in particolare dall'interazione con i software o con altri hardware.

B ACQUISTO DI HARDWARE

8 Consegna e installazione

8.1 La consegna dell'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) avviene nel luogo di esecuzione dopo la firma del bollettino di consegna da parte di una persona designata dal compratore.

8.2 Su richiesta del compratore e dietro corresponsione di una retribuzione separata, il venditore provvede a installare l'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo). Eventuali obblighi di collaborazione od obblighi del compratore sono definiti di comune accordo in modo esaustrativo nel documento contrattuale.

9 Utilizzazione del sistema operativo

Il tipo e l'estensione del diritto di utilizzazione del sistema operativo, che è inseparabile dall'hardware, si basano sull'utilizzazione prevista dell'hardware. Il compratore può rivendere l'hardware a terzi (compreso il rispettivo sistema operativo) purché rinunci ad utilizzarlo per i propri scopi.

10 Documentazione

10.1 Il venditore fornisce al compratore, in forma elettronica o cartacea, unitamente all'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) la relativa documentazione (in particolare il manuale d'installazione e il manuale d'uso) nelle lingue e nel numero di esemplari convenuti.

10.2 Il compratore può copiare e utilizzare la documentazione per gli scopi previsti nel contratto.

11 Istruzione

Il venditore fornisce, dietro corresponsione di una retribuzione separata, un'istruzione iniziale da definire in funzione dei contenuti e della cerchia di destinatari, se ciò è stato convenuto.

12 Prescrizioni in materia d'importazione

Il venditore garantisce, in conformità a quanto stabilito nel contratto, l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione nel trasporto dal luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il compratore per scritto su eventuali restrizioni

all'esportazione vigenti nel Paese di provenienza.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

13 Contenuto ed estensione della manutenzione

13.1 Le prestazioni da fornire sono convenute nel contratto.

13.2 Fatto salvo un accordo contrattuale di diverso tenore, la manutenzione dell'hardware comprende la manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva per garantire il corretto funzionamento) e il ripristino (eliminazione di guasti ed errori per ripristinare il corretto funzionamento) attraverso la riparazione e la sostituzione delle parti difettose.

13.3 Per la durata del contratto il venditore deve tenere a disposizione materiale di ricambio in perfetto stato e fornirlo in tempo utile.

14 Supporto

14.1 Le prestazioni di supporto da fornire sono convenute nel contratto.

14.2 Fatto salvo un accordo contrattuale di diverso tenore, il supporto comprende la consulenza e l'assistenza al compratore nell'utilizzazione dell'hardware oggetto del contratto (compreso il rispettivo sistema operativo).

14.3 Nel caso in cui debba fornire prestazioni di supporto, il venditore si impegna a predisporre e a mettere a disposizione un'organizzazione efficiente, informando senza indugio il compratore riguardo ai canali di comunicazione da utilizzare per le richieste di supporto e agli interlocutori competenti. Nel contratto occorre stabilire se le richieste e le comunicazioni possono essere trasmesse per scritto, telefonicamente o elettronicamente e con quale modalità.

15 Obblighi d'informazione

Il venditore segnala al compratore senza indugio e per scritto tutti i fatti e tutte le circostanze da lui accertati o accertabili che ostacolano o pregiudicano la manutenzione dell'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo). Il venditore informa regolarmente il compratore sui miglioramenti tecnici dell'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo).

16 Tempi di reperibilità, di reazione e di eliminazione del guasto

16.1 Tempo di reperibilità

Durante l'orario di reperibilità stabilito contrattualmente per la manutenzione, il venditore riceve le segnalazioni dei guasti e le richieste tramite i canali di comunicazione convenuti. Il tipo e l'estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti nel contratto.

16.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione del guasto e il momento in cui il venditore inizia la relativa analisi ed eliminazione. Il tempo di reazione deve essere convenuto contrattualmente. Le parti concordano l'attribuzione delle priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del compratore.

16.3 Tempo di eliminazione del guasto

Il tempo di eliminazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione del guasto da parte del venditore e l'eliminazione dello stesso. Deve essere convenuto contrattualmente.

16.4 Il venditore comunica al compratore l'eliminazione del guasto.

16.5 Inosservanza dei tempi convenuti

Se non osserva uno dei tempi convenuti secondo i numeri 16.1–16.3, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del caso concreto. Nei suddetti casi la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

17 Rapporti

Su richiesta del compratore, al termine di ogni lavoro di manutenzione il venditore redige un rapporto e ne rilascia un esemplare al compratore.

18 Inizio e durata

18.1 Il contratto decorre dall'apposizione della firma di entrambe le parti, a meno che nel documento

contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

18.2 Se il contratto di manutenzione è concluso per una durata indeterminata, salvo accordo contrario il compratore lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il venditore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo convenuto contrattualmente. La disdetta può riguardare anche singole prestazioni. Salvo accordo contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il venditore e di tre mesi per il compratore.

18.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- eventi o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria concessa a una delle parti.

19 Conseguenze della fine del contratto

Le parti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti all'altra parte o distrutti in caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

20 Luogo di esecuzione e passaggio di utili e rischi

20.1 Il compratore designa il luogo di esecuzione. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo della fornitura dell'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) è il luogo di esecuzione.

20.2 Gli utili e i rischi passano al compratore alla consegna o all'installazione dell'hardware.

21 Mora

21.1 Se non rispettano i termini perentori convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

21.2 Se è costituito in mora, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni giorno di ritardo iniziato, la pena convenzionale ammonta all'1 per mille per contratto e caso di mora, ma in ogni caso al massimo al 10% della retribuzione totale massima, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi al momento dell'insorgenza della mora. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il venditore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

22 **Retribuzione**

- 22.1 Per le prestazioni fornite il venditore è retribuito secondo un prezzo fisso. La retribuzione è unica o periodica.
- 22.2 La retribuzione stabilita contrattualmente indenizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. Essa comprende in particolare tutte le prestazioni accessorie convenute per contratto, i costi per il materiale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti, la documentazione, i costi di segreteria e dell'infrastruttura (costi generali), le prestazioni sociali, le spese, gli emolumenti e i tributi pubblici. L'IVA e l'imposta sull'importazione sono dovute unitamente alla retribuzione, ma vanno indicate separatamente nell'offerta, nel contratto e nella fattura.
- 22.3 La retribuzione è esigibile alla consegna o all'installazione dell'hardware con il rispettivo sistema operativo. È fatto salvo il piano dei pagamenti convenuto contrattualmente. Il venditore fa valere la retribuzione mediante l'emissione di una fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione delle prestazioni di manutenzione sono disciplinate nel contratto.

- 22.4 Il compratore effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 22.5 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale¹⁰ il venditore è tenuto a inviare al compratore una fattura elettronica¹¹ se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il compratore stabilisce le modalità di invio della fattura.
- 22.6 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il venditore può richiedere, osservando un preavviso di tre mesi, un adeguamento motivato della retribuzione periodica per l'inizio dell'anno civile successivo, ma al massimo entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC).

23 **Tutela del segreto**

- 23.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall'accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone.
- 23.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 23.3 L'obbligo del segreto non si applica per il compratore tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e l'indirizzo del venditore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras¹², LAPub¹³, OAPub¹⁴).
- 23.4 Il compratore non viola l'obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all'interno della propria impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il venditore se tale comunicazione è necessaria per l'esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all'interno dell'impresa.

¹⁰ Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)

¹¹ <https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>

¹² RS 152.3

¹³ RS 172.056.1

¹⁴ RS 172.056.11

23.5 Senza il consenso scritto del compratore, il venditore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il compratore né indicare quest'ultimo come referenza.

23.6 Le parti trasferiscono l'obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati.

23.7 Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non le si può imputare alcuna colpa. Per ogni violazione, la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso al massimo a 50 000 franchi per violazione. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

23.8 Indipendentemente dagli accordi sulla tutela del segreto, il compratore e le persone che agiscono per suo conto possono essere qualificati come personale ausiliario di un'autorità e quindi sottostare al segreto d'ufficio. La violazione del segreto d'ufficio è punibile secondo l'articolo 320 CP¹⁵.

24 Protezione e sicurezza dei dati

24.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto e messi a disposizione per la corretta applicazione del contratto oppure da esse creati siano efficacemente protetti e non giungano a conoscenza di persone non autorizzate. Questo vale in particolare per i dati personali e per i dati rilevanti per la sicurezza. Al riguardo vanno osservate tutte le pertinenti prescrizioni legali¹⁶.

24.2 I dati personali possono essere elaborati soltanto ove ciò sia necessario per l'esecuzione e l'applicazione del contratto e nei limiti fissati contrattualmente. A tale scopo e nei limiti citati i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa in Svizzera o all'estero legata a una delle parti, purché siano osservate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

24.3 Se, per l'esecuzione del contratto, i dati del compratore sono messi a disposizione del venditore, quest'ultimo è tenuto a restituire tali dati dopo la fine del rapporto contrattuale e a cancellarli o distruggerli definitivamente dai supporti primari e secondari (supporti di test o backup). La cancellazione o la distruzione dei dati è eseguita conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto ed è confermata per scritto su richiesta del compratore. I dati devono essere restituiti e cancellati o distrutti entro 30 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. Se non possono essere cancellati dai supporti di backup, i dati di backup devono essere protetti conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto e cancellati o distrutti al più tardi entro un anno. Se i dati sono soggetti a un obbligo legale di conservazione, il venditore deve restituirli e cancellarli o distruggerli entro 30 giorni dalla scadenza di tale obbligo.

24.4 Le parti trasferiscono questi obblighi ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati dell'esecuzione del contratto.

24.5 Un eventuale diritto del compratore di verificare le misure di sicurezza in materia di protezione e sicurezza dei dati adottate dal venditore è oggetto di un accordo contrattuale separato tra le parti.

25 Garanzia

25.1 Il venditore garantisce che l'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) presenta tutte le caratteristiche convenute, promesse e attese in buona fede per l'utilizzazione prevista e che è conforme alle pertinenti prescrizioni legali. Garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il compratore può aspettarsi in buona fede anche senza accordo particolare. Il venditore fornisce una

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ Al momento della pubblicazione in particolare: la legge federale del 25.9.2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la legge del

18.12.2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) come pure le relative ordinanze d'esecuzione.

garanzia di 24 mesi dalla consegna o dall'installazione dell'hardware (compreso il rispettivo sistema operativo) oppure dall'accettazione della totalità delle prestazioni fornite e dovute per contratto. Durante il periodo di garanzia è possibile segnalare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia il venditore è tenuto a soddisfare le pretese che il compratore fa valere in virtù dei suoi diritti per difetti, purché questi ultimi siano stati segnalati per scritto durante il periodo di garanzia.

- 25.2 Il venditore garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a distribuire il sistema operativo fornito con l'hardware e a concedere al compratore i diritti di utilizzazione nei limiti fissati dal contratto.
- 25.3 In caso di difetti, il compratore può chiedere l'eliminazione dei difetti o la fornitura di un hardware privo di difetti (compreso il rispettivo sistema operativo) oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore. In caso di gravi difetti, il compratore può recedere dal contratto.
- 25.4 Se il compratore esige l'eliminazione dei difetti o una sostituzione, il venditore elimina i difetti entro il termine impartito e si assume i relativi costi.
- 25.5 Se il venditore non ha operato l'eliminazione dei difetti o la sostituzione richiesta o se questi rimedi non sono andati a buon fine, il compratore ha la possibilità di:
- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
 - esigere i documenti necessari – sempre che il venditore sia autorizzato a consegnarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del venditore o far adottare queste misure da terzi; o
 - recedere dal contratto.
- 25.6 In caso di danni causati da un difetto, il venditore risponde anche del risarcimento di tali danni conformemente al numero 27.

26 Violazione dei diritti di protezione

- 26.1 Il venditore respinge senza indugio, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese avanzate nei suoi confronti da terzi per violazione dei diritti di protezione nel quadro delle prestazioni

contrattuali convenute. Qualora un terzo dovesse avviare un procedimento giudiziario contro il venditore, quest'ultimo deve informare senza indugio e per scritto il compratore. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del compratore, il venditore gli fornisce il suo sostegno per respingere tali pretese e si costituisce parte in causa alla prima richiesta del compratore, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il venditore si impegna ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal compratore per respingere le pretese, condurre la causa e giungere a un'eventuale composizione della controversia mediante transazione. In caso di composizione mediante transazione, il venditore è tenuto ad effettuare a favore di terzi il pagamento convenuto soltanto se vi ha previamente dato il suo consenso.

- 26.2 Se il compratore, a causa di una violazione dei diritti di protezione non a lui imputabile, non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente le prestazioni contrattuali oppure non può usufruirne o può usufruirne solo parzialmente, impartisce al venditore un congruo termine per modificare o sostituire a sua propria scelta le prestazioni dovute in modo che queste non violino i diritti di terzi oppure per acquistare una licenza da terzi. Il venditore si assume tutti i relativi costi e compensa al compratore l'onere sostenuto. Se il termine scade infruttuosamente, il compratore può recedere dal contratto con effetto immediato o rinunciare all'utilizzo della parte difettosa della prestazione con una riduzione proporzionale della retribuzione. In ogni caso, anche in presenza di una lieve negligenza, il compratore può chiedere il risarcimento del danno direttamente correlato all'evizione. Si applica inoltre il numero 27.

27 Responsabilità

- 27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. In ogni caso la responsabilità è limitata ai danni effettivamente verificatisi e comprovati; è esclusa la responsabilità per perdita di guadagno. Salvo disposizioni contrattuali contrarie, in caso di responsabilità per lieve negligenza, esclusi i danni alle persone, è dovuto un importo di al massimo 1 milione di franchi per ogni contratto. Tuttavia, la limitazione della responsabilità si applica unicamente se la parte responsabile ha adottato tutte

le misure ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.

- 27.2 Le parti rispondono nei limiti del numero 27.1 del comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi incaricati in vista dell'esecuzione del contratto (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

28 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 28.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
- 28.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 28.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.

29 Cessione e costituzione in pegno

Il venditore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del compratore previo consenso scritto di quest'ultimo. Il compratore può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.

30 Diritto applicabile e foro competente

- 30.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto materiale svizzero.
- 30.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980¹⁷ sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.
- 30.3 Se il compratore è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il compratore.

¹⁷ RS 0.221.211.1